

CODICE CIVILE ■ Dal 18 marzo si può nominare un amministratore per persone inferme o disabili anche solo temporaneamente

Nuovo tutor a sostegno dei più deboli

È utilizzabile quando l'interessato non è totalmente incapace di intendere e volere

Nominato dal Giudice

L'iter per designare l'amministratore di sostegno

Il nuovo articolo 404 del Codice civile prevede che «la persona che, per effetto di una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio».

Rispetto alla previgente normativa del Codice, spiccano subito le importanti novità che la nuova disciplina introduce, infatti, la nomina dell'amministratore:

- 1) si può richiedere anche a causa di un'impossibilità "solo" temporanea della capacità di gestire i propri interessi;
 - 2) può giustificarsi anche per effetto di una menomazione fisica che genera una privazione dell'autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana. Insomma, la flessibilità che la riforma introduce è notevole e consentirà di approfittare dell'assistenza dell'amministratore di sostegno per interventi di assistenza "mirati" ai reali bisogni del beneficiario.
- La nomina. La nomina dell'amministratore di sostegno può essere richiesta da un ampio ventaglio di soggetti. Infatti, oltre i parenti prossimi del bisognoso (coniuge e parenti entro il quarto grado), possono presentare la richiesta anche:
- a) lo stesso soggetto beneficiario;
 - b) la «persona stabilmente convivente»;
 - c) i «responsabili dei servizi sanitari e sociali direttamente impegnati nella cura e assistenza della persona».
- Entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza, il giudice tutelare provvede alla nomina dell'amministratore, su indicazione dello stesso beneficiario che può designarlo anche in previsione della propria eventuale futura incapacità, con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In mancanza di indicazione oppure in presenza di gravi motivi, la scelta dell'amministratore compete al giudice tutelare, che è tenuto a individuarlo, preferibilmente, tra i parenti del beneficiario, cui è anche equiparata la persona che stabilmente convive con il bisognoso pur se non legata da vincoli parentali con lo stesso.
- È peraltro preclusa agli «operatori dei servizi pubblici o privati che hanno in cura o in carico il beneficiario» la nomina ad amministratore di sostegno del beneficiario stesso.



Gli strumenti di tutela dei soggetti deboli sono destinati a essere rivoluzionati dall'introduzione nel Codice civile della nuova figura dell'amministratore di sostegno, strumento per la protezione delle persone prive in tutto o in parte dell'autonomia necessaria per svolgere da sé le funzioni della vita quotidiana, anche se non del tutto incapaci di intendere e di volere.

È infatti in vigore dal 18 marzo scorso la legge 6 del 9 gennaio 2004, che ha l'obiettivo di «tutelare, con la minore limitazione possibile della capacità di agire, le persone prive in tutto o in parte di autonomia nell'espletamento delle funzioni della vita quotidiana, mediante interventi di sostegno temporaneo o permanente». La riforma introduce, nella parte del Codice civile dedicata a offrire protezione alle «persone prive in tutto o in parte di autonomia», un nuovo capo (agli articoli 404 e seguenti) che appunto contiene la disciplina della nuova figura dell'amministratore di sostegno, che affianca e completa la normativa sull'interdizione e sull'inabilitazione degli infermi di mente (articoli 414 e seguenti del Codice civile).

Le norme precedenti. La "vecchia" disciplina ormai non si presentava più al passo coi tempi; la sua "rigidità" e i tempi lunghi delle sue procedure non riuscivano infatti a offrire un'efficace tutela ai soggetti incapaci di curare i propri interessi ma non del tutto infermi di mente.

È sufficiente considerare il caso delle persone anziane o inferme non più in grado di bastare a se stesse pur se ancora capaci di intendere e volere; oppure di chi, anche in conseguenza di una menomazione fisica, ha la necessità di essere temporaneamente

Caratteristiche in sintesi

La nuova figura introdotta dalla legge 6/2004 entrata in vigore il 18 marzo scorso



- **Chi beneficia delle novità della riforma:** infermi, menomati psichici e fisici, anche solo per un periodo limitato di tempo
- **Chi richiede la nomina dell'amministratore:** i parenti, la persona convivente con il bisognoso e gli assistenti sociali
- **Quale organo è competente per la nomina:** il giudice tutelare del luogo ove il bisognoso ha la sua residenza o il domicilio
- **Chi può essere nominato amministratore:** la persona designata dal bisognoso o, in mancanza, un parente o il convivente; la nomina è preclusa agli assistenti sociali
- **Cosa fa l'amministratore di sostegno:** rappresenta il beneficiario nel compimento di determinati atti e presta la sua assistenza
- **Che capacità conserva l'interessato:** la capacità d'agire per gli atti che non richiedono la rappresentanza o l'assistenza dell'amministratore e per quelli necessari al soddisfacimento delle esigenze di vita

Incarico gratuito in vista del recupero

Un incarico senza retribuzione, di natura gratuita e finalizzato anche al recupero delle capacità della persona interessata. La figura dell'amministratore di sostegno non può ricevere alcun compenso, e questa è anche una delle ragioni che nella legge fanno preferire la scelta di un familiare, e deve prestare il suo intervento in maniera da evitare il profilarsi di qualsiasi conflitto d'interesse.

Va comunque sottolineato che tutta l'attività dell'amministratore sia sottoposta alla verifica e al confronto continuo tra il giudice e l'incaricato in maniera da evitare il pregiudizio nelle scelte soprattutto di natura patrimoniale. Gli atti compiuti dall'amministratore, suscettibili di compromettere l'integrità del patrimonio sono poi annullabili su richiesta del pubblico ministero, del beneficiario o anche dei suoi eredi.

sostituito nella gestione dei propri interessi; oppure, ancora, è il caso del giovane già maggiorenne ma non ancora del tutto autonomo che si trova a dover gestire un patrimonio, ad esempio perché orfano dei genitori.

Gli strumenti di protezione previsti dal Codice civile dif-

L'obiettivo della disciplina da poco entrata in vigore è comunque quello di realizzare una forma di protezione più articolata e rispettosa della dignità del disabile rispetto all'interdizione. È questa prospettiva trova un riflesso anche nelle disposizioni previste per la durata dell'impegno. Si tratta infatti di un incarico che può essere a tempo (anche se il tempo nell'ipotesi di una persona limitata nella capacità di intendere e volere è in una certa misura una variabile indipendente) e, anzi, su questo aspetto la legge tende a distinguere l'amministratore di sostegno che sia anche parente oppure coniuge o convivente dalla persona "esterna". In quest'ultimo caso l'incarico è soggetto a revisione da parte della stessa autorità giudiziaria dopo un massimo di dieci anni, in tutte le altre situazioni invece non è previsto un limite espresso.

GIOVANNI NEGRI

la totale perdita della capacità di intendere e volere.

Le nuove norme. L'amministratore di sostegno si presenta dunque come la soluzione ai problemi di protezione delle fasce deboli della società civile, finora rimasti irrisolti. L'ambizione della riforma è infatti quella di consegnare agli operatori del diritto uno strumento modulare in funzione delle specifiche e mirate esigenze del bisognoso e che si preoccupa di provocare la minore limitazione possibile della capacità di agire del soggetto di cui si richiede l'assistenza.

La "scommessa" della riforma si fonda in particolare sulle seguenti importanti novità:

- 1) sui tempi rapidi per la nomina dell'amministratore, che deve avvenire entro 60 giorni dalla richiesta;
- 2) sulla possibilità che il beneficiario possa designare in previsione della sua futura ed eventuale infermità il soggetto che dovrà prendersi cura dei suoi interessi;
- 3) sul pieno riconoscimento del valore della convivenza, cui la riforma dà valore equiparando il soggetto stabilmente convivente con il beneficiario ai soggetti legati allo stesso da vincoli parentali;
- 4) sulla legittimazione anche degli assistenti sociali, che spesso risultano i soli a contatto con situazioni personali di grave degrado, a richiedere al giudice tutelare la nomina dell'amministratore di sostegno;
- 5) e infine, sulla possibilità del giudice tutelare di calarsi nel concreto dei bisogni del beneficiario di cui si chiede l'assistenza e di valutare caso per caso quali siano le misure di protezione adeguate.

PAGINA A CURA DI ANGELO BUSANI CARLO MARIA CANALI

Compiti precisi

Attività e limiti dell'amministratore di sostegno

Il decreto di nomina del giudice tutelare fissa i poteri dell'amministratore di sostegno e determina il grado di limitazione della capacità di agire del bisognoso. L'articolo 405 del Codice civile stabilisce che nel decreto deve essere indicata:

- 1) la durata dell'incarico dell'amministratore, che può essere determinata (ad esempio, in dipendenza dei tempi previsti per la guarigione dell'assistito oppure in funzione dei tempi necessari per il compimento di un'attività giuridica definita) o indeterminata;
- 2) l'oggetto dell'incarico, dovendosi precisare il compito dell'amministratore (ad esempio, la gestione di tutti gli interessi del bisognoso; oppure, la cura esclusiva degli affari di straordinaria amministrazione o anche solamente la conclusione di uno specifico affare);
- 3) gli atti (ad esempio, le compravendite e l'accensione di mutui e comunque in generale l'attività giuridica che può incidere negativamente sulla consistenza patrimoniale del bisognoso) che l'amministratore può compiere in rappresentanza del beneficiario, il quale subisce, per il compimento di tale attività giuridica, una privazione della sua capacità d'agire;
- 4) gli atti che invece il beneficiario può compiere personalmente ma con l'assistenza necessaria



dell'amministratore, che dunque è tenuto a consigliare l'assistito sui rischi che potrebbero derivarne; l'amministratore di sostegno può sostenere;
- 5) i limiti delle spese che l'amministratore deve riferire al giudice tutelare sull'attività svolta.

È poi precisato, all'articolo 409, che per tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza necessaria, il beneficiario mantiene la piena capacità d'agire e, in ogni caso, è abilitato a compiere tutti gli atti necessari a soddisfare le esigenze della propria vita quotidiana.

L'amministratore deve svolgere i suoi compiti tenendo conto, oltre che delle indicazioni del giudice tutelare, anche dei bisogni e delle aspirazioni del beneficiario: per gli atti che l'amministratore deve compiere sostituendosi all'interessato, prima del loro compimento, è tenuto a dare comunicazione all'assistito, che può anche opporsi.

In quest'ultimo caso l'amministratore è tenuto a informare il giudice tutelare che è chiamato a decidere il compimento o meno dell'atto, avendo come unico obiettivo il soddisfacimento dei bisogni o delle richieste del beneficiario.

EUROPA

La Ue finanzia la parità uomo donna

L'eliminazione dei pregiudizi culturali e degli stereotipi sociali è essenziale per portare con successo la parità dei sessi nella politica ed è fondamentale per la creazione di una parità tra uomini e donne. Il tema prioritario 2004, previsto dal Programma Ue sulla strategia comunitaria in materia di parità tra donne e uomini 2001-2004, è appunto: «promuovere il cambiamento nei ruoli legati al sesso e superare gli stereotipi».

La Ue mette disposizione 4.750.000 euro per il finanziamento di azioni di scambio transnazionali, che coinvolgono soggetti provenienti da almeno tre Stati. Possono presentare i progetti: Ong attive a livello europeo, parti sociali, consorzi di enti regionali e locali, e organizzazioni che intendono promuove

Dal 19 al 25 marzo 2004

Principali provvedimenti pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale» dell'Unione europea

| Aria | Decisione relativa alla conclusione del protocollo sugli inquinanti organici persistenti nella convenzione del 1979 sull'inquinamento atmosferico transfrontaliero a grande distanza | L 81 19 marzo |
|---------------------------|---|------------------|
| Finanziamenti alle Ong | Posizioni comuni nn. 13, 14 e 15/2004 in vista dell'adozione di programmi ad hoc per la promozione delle Ong attive a livello europeo, nei settori: gioventù, cultura, istruzione e formazione | C 72 23 marzo |
| Pubbliche amministrazioni | Regolamento Ce n. 501/2004 relativo ai conti finanziari trimestrali delle amministrazioni pubbliche | L 81 19 marzo |
| | Parere del Comitato delle Regioni in merito alla proposta di decisione sull'erogazione interoperabile di servizi paneuropei di "e-government" alle pubbliche amministrazioni, alle imprese e ai cittadini (tdabc) | C 73 23 marzo |

vere la parità di genere. Potranno ottenere il finanziamento comunitario iniziative sullo scambio di buone prassi, lo sviluppo di metodologie finalizzate a superare gli stereotipi e promuovere cambiamenti nei ruoli,

eventi collegati ai ruoli sessuali che ne promuovano la parità.

I moduli di candidatura e tutta la documentazione che fa parte della domanda possono essere scaricati dal sito Internet della Dg Occupazione

e Affari sociali, oppure richiesti al seguente indirizzo: EMPL-PROG-GENDER@cec.eu.int. Il dossier di partecipazione va inviato, su supporto cartaceo per posta e in triplice copia, entro il 7 giugno 2004, al seguente indirizzo: Commissione europea, Dg Occupazione e Affari Sociali, Cad Invito VP/2003/31, EMPL G1 Parità uomini e donne, SPA3 00/7, Bruxelles. Sempre entro questa data va anche inviata la versione elettronica dell'atto di candidatura (parti I, II e III) comprendente anche il modulo di identificazione bancaria.

■ Invito pubblicato sulla Guue n. C 72 del 23 marzo 2004

■ Sito Internet: http://europa.eu.int/comm/employment_social/equ_opp/index_en.htm

MARIA ADELE CERIZZA

GAZZETTE UFFICIALI

Guida alle novità dal 19 al 25 marzo 2004

I principali provvedimenti pubblicati sulla «Gazzetta Ufficiale»

A cura di MARCO MOBILI

| Estremi | Titolo | Novità | «Gazzetta Ufficiale» | |
|------------------------------|--|---|--|--|
| BANCHE | Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 12 febbraio 2004 n. 75 | Modalità applicative dell'imposta sul valore aggiunto per le operazioni effettuate dalle banche | Via libera al regolamento che disciplina l'applicazione dell'iva alle operazioni messe in essere da banche e istituti di credito. Il provvedimento, in particolare, fissa a un mese solare successivo a quello in cui sono effettuate le operazioni il termine per la consegna e la spedizione delle fatture emesse dalla sede centrale o da altre dipendenze per operazioni con uno stesso soggetto | n. 70 del 24 marzo 2004 |
| ICI | Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 15 marzo 2004 | Aggiornamento dei coefficienti per i valori dei fabbricati a valore contabile | Arriva come ogni anno l'aggiornamento dei coefficienti per determinare il valore dei fabbricati a valore contabile come ad esempio i capannoni industriali ai fini dell'applicazione dell'Ici per l'anno 2004 | n. 70 del 24 marzo 2004 |
| LAVORO | Decreti del ministero del Lavoro 10 marzo 2004 | Indennità mensili di disponibilità da corrispondere ai lavoratori nell'ambito dei contratti di somministrazione di lavoro | Con il primo provvedimento viene fissata in 350 euro mensili il tetto massimo dell'indennità di disponibilità divisibile in quote orarie applicata nei contratti di somministrazione di lavoro a tempo indeterminato. Per il calcolo della quota oraria il divisore da utilizzare è 173. Il secondo decreto fissa nel 20% della retribuzione fissata dal contratto collettivo applicato, l'indennità mensile di disponibilità applicata nel contratto a lavoro intermittente | n. 68 del 22 marzo 2004 Due provvedimenti |
| LOCAZIONI | Comunicato Istat | Indice dei prezzi al consumo per il mese di febbraio 2004 | L'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, relativi al mese di febbraio 2004, calcolato dall'Istat ai fini della disciplina delle locazioni di immobili urbani è risultato pari al 2,2 per cento | n. 67 del 21 marzo 2004 |
| PIRATERIA INFORMATICA | Decreto legge 22 marzo 2004 n. 72 | Interventi per contrastare la diffusione telematica abusiva di materiale audiovisivo | Il Governo interviene d'urgenza per intensificare il contrasto alla diffusione telematica abusiva di opere cinematografiche e assimilate. Con lo stesso decreto legge, inoltre, sono state introdotte alcune modifiche in relazione alla disciplina delle istanze per l'erogazione dei finanziamenti in favore delle imprese di produzione di attività cinematografiche | n. 69 del 23 marzo 2004 |
| USURA | Decreto del ministero dell'Economia e delle finanze 17 marzo 2004 | Rilevazione dei tassi effettivi globali medi | Fissati i tassi effettivi globali medi che a partire dal 1° aprile 2004 le banche e gli intermediari finanziari dovranno applicare per le operazioni di finanziamento ai fini dell'applicazione della legge sull'usura | n. 70 del 24 marzo 2004 |

www.ilsite24ore.com: tutti i giorni su Internet l'indice delle «Gazzette Ufficiale»

COMUNE DI JESI
Provincia di Ancona
ESTRATTO
BANDO DI GARA
Il giorno 19.05.2004 alle ore 9.30 questo Comune procederà all'aspiramento di pubblico incanto per l'appalto del "Servizio Energia per gli impianti termici degli immobili di proprietà comunale ed in uso all'Amministrazione Comunale". Importo a base di gara: euro 3.376.701,60 iva esclusa. Il bando di gara integrale con allegato disciplinare e i moduli per le dichiarazioni, potranno essere scaricati dal seguente indirizzo: www.comune.jesi.an.it. Soprattutto gli obbligatori da effettuare entro e non oltre il 03.05.2004. Le imprese interessate potranno presentare l'offerta con le modalità e le prescrizioni indicate nel bando di gara integrale e relativo disciplinare, entro e non oltre il giorno 18.05.2004. Il bando di gara è stato inviato alla GIUCE in data 24.03.2004.

LA RESPONSABILE U.O.
Dott.ssa Adelina Battistelli
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO LL.PP.
Arch. Cardinalelli Giuliano

SYSTEM COMUNICAZIONE PUBBLICITARIA
DIREZIONE GENERALE
Via Castellanza, 11
20151 Milano
Tel. 02.3022.1/3837/3807
Fax 02.38000448
E-MAIL: direzionegeneralesystem@ilsite24ore.com

FILIALE BOLOGNA
EMILIA ROMAGNA MARCHE
TOSCANA UMBRIA
Via Goito, 13 - 40126 Bologna
Tel. 051/6575962-6575963
Fax 051/239717
E-MAIL: filiale.bologna@ilsite24ore.com

UFFICIO FIRENZE TOSCANA
Ponte Vecchio, 2 - 50125 Firenze
Tel. 055/2398646 r.a.
Fax 055/2396232

Agenti:
BOLOGNA, FERRARA, MODENA
INTERMEDIA BOLOGNA sas
Via Graziano, 11 - 40122 Bologna
Tel. 051/551227 - Fax 051/552101

FORLÌ, RAVENNA, RIMINI, RSM
INTERMEDIA BOLOGNA sas
Via Cesare Cantù, 77/a
47891 Dogana (RSM)
Tel. 0549/970690
Fax 0549/973248

PARMA, REGGIO EMILIA
INTERMEDIA BOLOGNA sas
Strada Quingenti, 20
43027 S. Prospero (PR)
Tel. 0521/645878
Fax 0521/645697

UMBRIA
Bruno D'Onofrio
Via Capitini, 55/17
06123 Perugia
Tel. 075/5000180
Fax 075/5000180



TECNOLOGIA PER IL VENDERE
Emak
CONVOCAZIONE DI ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA
Il Consiglio di Amministrazione della Aedes S.p.A. ha convocato l'Assemblea Ordinaria e Straordinaria per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10.00, in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

PARTI STRAORDINARIE

1. Approvazione del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2003.
2. Revisione del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2003.
3. Approvazione del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2003.
4. Approvazione del bilancio consolidato di esercizio al 31 dicembre 2003.

PARTI ORDINARIE

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003.
2. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberare relative.
3. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2003 relativa all'autorizzazione ad acquistare ed a disporre delle azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
5. Integrazione incarico alla società di revisione; determinazione del relativo compenso.
6. Riformulazione dello Statuto Sociale con adeguamento ai disposti del D.Lgs. n. 6/2003 e del D.Lgs. n. 37/2004.
7. Fusione per incorporazione nella Aedes S.p.A. delle società interamente controllate Salaria s.r.l. e Immobiliare Panda s.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Proposta di revoca della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 1999 e formulazione nuova delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere prestiti obbligazionari convertibili o con warrant. Conseguenti modifiche statutarie.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'articolo 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate in Monte Titoli S.p.A.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della certificazione sopra citata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione ed ottenere copia. Notizie e documenti relativi all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito internet www.aedes-immobiliare.com.

Milano, 23 marzo 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alfio Noto

www.aedes-immobiliare.com

MINISTERO DELL'INTERNO
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale
per le Risorse Finanziarie e Strumentali
Ufficio IV - Sistemi Informativi Automatizzati
Centro Elaborazione Dati

BANDO DI PREINFORMAZIONE
L'Ufficio IV - Sistemi Informativi Automatizzati - Centro Elaborazione Dati, nel corso dell'anno 2004, intende indire procedure di acquisizione di servizi, prodotti hardware e software, apparati di rete, apparecchiature e materiale informatico e di supporto di vario genere, assistenza sistemistica e servizi di manutenzione servizi dipartimentali con le modalità previste dalla normativa vigente.

L'Ufficio IV - Sistemi Informativi Automatizzati - Centro Elaborazione Dati procederà:

1. mediante bandi di gara: per forniture di apparecchiature informatiche;
2. servizi informatici;
3. servizi di manutenzione, assistenza sistemistica e configurazioni per sistemi Windows NT dislocati sul territorio nazionale.

2. con procedura in economia ai sensi del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384 per acquisizione di beni e servizi nei limiti di spesa e con le modalità consentite dalla normativa vigente.

Le imprese interessate ad essere invitate ad eseguire le forniture di beni e servizi, che avranno luogo, di volta in volta, nel corso del suddetto anno, potranno presentare, entro le ore 12 del 20 aprile 2004, apposita richiesta su carta intestata, a firma del legale rappresentante, con le specifiche indicazioni delle forniture di interesse, il fatturato annuo e quant'altro ritenuto necessario al fine di meglio illustrare l'attività dell'impresa stessa, indirizzando a: Ministero dell'Interno
Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali
Direzione Centrale per le Risorse Finanziarie e Strumentali
Ufficio IV - Sistemi Informativi Automatizzati - Centro Elaborazione Dati
Via Cavour, 6
00194 Roma

Le imprese già accreditate non dovranno rinnovare la richiesta d'iscrizione.

Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste telefonicamente, dal lunedì al venerdì, dalle ore 10.30 alle ore 12.30 ai seguenti numeri telefonici:
06.46539749 - 06.46539748.

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO Vincenzo Masino

AEDS S.p.A.
Sede in Milano, Via Monte di Pietà n. 1
capitale sociale Euro 25.983.248,40 sottoscritto e versato
Numero Registro delle Imprese di Milano e codice fiscale 08624960157
R.E.A. Milano n. 112995 - Partita I.V.A. n. 13283620154

**Avviso di convocazione
Assemblea Ordinaria e Straordinaria**

I Signori Azionisti sono convocati in assemblea Ordinaria e Straordinaria presso Palazzo Mezzanotte, Piazza degli Affari n. 6, Milano, per il giorno 29 aprile 2004 alle ore 10.00, in prima convocazione e, in seconda convocazione, per il giorno 30 aprile 2004 stessa ora e luogo, per discutere e deliberare sul seguente:

ordine del giorno

1. Relazione sulla gestione e bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2003.
2. Relazione del Collegio Sindacale. Deliberare relative.
3. Proposta di revoca della delibera del 28 aprile 2003 relativa all'autorizzazione ad acquistare ed a disporre delle azioni proprie e proposta di nuova autorizzazione.
4. Integrazione del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti.
5. Integrazione incarico alla società di revisione; determinazione del relativo compenso.
6. Riformulazione dello Statuto Sociale con adeguamento ai disposti del D.Lgs. n. 6/2003 e del D.Lgs. n. 37/2004.
7. Fusione per incorporazione nella Aedes S.p.A. delle società interamente controllate Salaria s.r.l. e Immobiliare Panda s.r.l.; deliberazioni inerenti e conseguenti.
8. Proposta di revoca della delibera dell'Assemblea degli Azionisti del 13 maggio 1999 e formulazione nuova delega al Consiglio di Amministrazione ad aumentare il capitale sociale e ad emettere prestiti obbligazionari convertibili o con warrant. Conseguenti modifiche statutarie.

Hanno diritto di partecipare all'Assemblea gli Azionisti che presenteranno le specifiche certificazioni previste dall'articolo 34 della Delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 per le azioni dematerializzate in Monte Titoli S.p.A.

Gli Azionisti titolari di azioni eventualmente non ancora dematerializzate dovranno preventivamente consegnare le stesse ad un intermediario per la loro immissione nel sistema di gestione accentrata di dematerializzazione, ai sensi dell'articolo 51 della delibera CONSOB n. 11768 del 23 dicembre 1998 e chiedere il rilascio della certificazione sopra citata.

La documentazione relativa all'ordine del giorno, prevista dalla normativa vigente, verrà messa a disposizione del pubblico nei termini previsti dalla legge, presso la sede sociale e la Borsa Italiana S.p.A. Gli Azionisti hanno facoltà di prendere visione ed ottenere copia. Notizie e documenti relativi all'Assemblea saranno disponibili anche sul sito internet www.aedes-immobiliare.com.

Milano, 23 marzo 2004

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Alfio Noto

www.aedes-immobiliare.com

MONTE DEI PASCHI DI SIENA
MPS

AVVISO AI SENSI DELL'ART. 83, COMMA 1 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971 DEL 14 MAGGIO 1999 E SUCCESSIVE MODIFICHE

Si informa che il progetto di bilancio di esercizio e il bilancio consolidato al 31 dicembre 2003, approvati dal Consiglio di Amministrazione in data 25 marzo 2004, sono depositati a disposizione di chiunque ne faccia richiesta, presso la sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e presso la Borsa Italiana S.p.A., Piazza degli Affari n. 6, Milano, in luogo della Relazione relativa al quarto trimestre dell'esercizio 2003.

Tali documenti saranno altresì resi disponibili (unitamente al presente avviso) sul sito www.mps.it.

Si informa inoltre che le relazioni del Collegio Sindacale e della Società di Revisione, nonché l'ulteriore documentazione, saranno depositate nei modi e nei termini prescritti dalla vigente normativa, e cioè entro il 9 aprile 2004.

Siena, 29 marzo 2004